



SENTENZA N.56/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73988** del registro di Segreteria, depositato il 5.07.2023 dalla Sig.ra (omissis), ed elettivamente domiciliata in Napoli, Via Luca Giordano, n. 82, presso lo studio dell' Avv. Carlo Grasso (C.F.: GRSCRL63A17F839U), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 0815514526 o a mezzo PEC al seguente indirizzo: carlograsso@avvocatinapoli.legalmail.it;

contro

INPS, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone (posta elettronica certificata: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778, del 23.12.2011, del notaio Paolo Castellini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina, n. 61;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Chiamata la causa all'udienza del 22.01.2024, tenutasi con l'assistenza del Segretario, Guglielmo Rega.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, Sig.ra (omissis), esponeva di aver ottenuto il riconoscimento della pensione di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1.04.2014.

Tuttavia, in seguito alla visita di revisione avvenuta il 26.09.2017, le veniva riconosciuta soltanto l'invalidità civile al 100% e non anche l'indennità di accompagnamento.

Ricorreva quindi al giudice del lavoro di Torre Annunziata che, con decreto di omologa del 28.10.2018, le riconosceva il diritto a godere anche dell'indennità di accompagnamento.

La ricorrente esponeva anche che, oltre alla richiamata pensione di invalidità civile ed indennità di accompagnamento, non aveva altri redditi personali e il coniuge con il quale conviveva era titolare esclusivamente di stipendio in qualità di dipendente comunale. Tale situazione reddituale sarebbe restata immutata nel tempo.

L'INPS, con comunicazione datata 26.12.22 e pervenuta il 10.02.23, informava che la pensione della Sig.ra (omissis) era stata ricalcolata a decorrere dall'1.01.2020 e che, nel periodo da luglio 2020 a gennaio 2023, le sarebbe stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto. Dalla rideterminazione della pensione sarebbe quindi derivato, a carico della Sig.ra (omissis), un debito nei confronti dell'INPS pari a euro 12.196,67.

Senza alcuna ulteriore specificazione ed avviso, a decorrere dalla rata

di febbraio 2023, l'INPS iniziava il recupero di quanto erogato in eccesso, trattenendo una quota dell'importo mensile complessivo spettante alla istante. La ricorrente impugnava la comunicazione di addebito con rituale ricorso amministrativo, inoltrato l'8.03.2023, che restava senza esito e quindi rigettato per il c.d. silenzio-rifiuto.

Con il ricorso oggetto del presente giudizio veniva quindi contestato l'operato dell'Istituto previdenziale, non essendo addebitabile alla ricorrente alcun comportamento doloso e/o colposo tale da aver indotto l'Amministrazione in errore.

Secondo quanto argomentabile dalla comunicazione ricevuta, la ricorrente evidenziava che il suo preteso debito sarebbe conseguenza del superamento dei limiti reddituali previsti dalla normativa relativamente alla concessione della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge n. 448/2001.

Ma tale errore – argomentava nel ricorso - non le sarebbe addebitabile, in quanto ella avrebbe comunicato con esattezza i propri redditi, non oggetto di variazioni. Né sarebbe rinvenibile un comportamento illegittimo da parte sua, comunque non addebitato dall'INPS.

L'eventuale errore nella valutazione dei limiti reddituali propedeutici all'erogazione dell'indennità di accompagnamento sarebbe pertanto esclusivamente dell'INPS, sin dal momento della iniziale concessione del trattamento pensionistico in questione.

Evidenziava anche che le maggiorazioni contestate erano relative entrambe a leggi del 2000 e del 2001 e quindi non si trattava di norme successive alla concessione della pensione della ricorrente.

Ribadiva quindi di non aver avuto alcuna specifica cognizione circa la sussistenza del preteso errore e che aveva sempre percepito in buona fede il trattamento concessole, utilizzato con la convinzione di averne pieno diritto.

Argomentava in diritto in merito al fatto che l'errore dell'Amministrazione non poteva certamente ricadere in danno delle sue ragioni di percettrice, in considerazione che la stessa non avrebbe i mezzi per riconoscere l'errore e del principio di protezione dell'affidamento incolpevole generato dal "contatto qualificato con i pubblici poteri" (viene citata Corte conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 462/2005).

Circa l'irripetibilità di somme percepite in buona fede per lungo tempo richiama la giurisprudenza di questo giudice e della Suprema Corte.

Richiama altresì l'art. 13 della legge n. 412/1991, nonché la circolare INPS n. 31, del 2.03.2006, secondo cui *"l'Inps procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza"*.

Da ciò ne conseguirebbe, in subordine alla domanda principale di irripetibilità di quanto in buona fede percepito, anche la prescrizione del presunto credito per omesso rispetto di tale normativa da parte dell'INPS.

In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale della pretesa avversa, la ricorrente argomentava in merito alla pretesa restituzione al lordo degli importi indebitamente percepiti,

avendo invece la stessa versato. su tali importi, le relative imposte legali. Si ricadrebbe altrimenti in un indebito arricchimento.

Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare l'infondatezza del provvedimento impugnato e l'irripetibilità delle somme erogate; con contestuale condanna dell'INPS alla restituzione delle somme trattenute, con corresponsione degli interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, dal dì delle singole trattenute al dì dell'effettivo pagamento.

In via gradata, chiedeva di dichiarare la prescrizione totale o almeno parziale del credito restitutorio dell'INPS, con restituzione delle somme trattenute.

In via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento totale o anche solo parziale della pretesa avversa, chiedeva di dichiarare che il credito riconosciuto dovesse avvenire tenendo conto delle tasse da ella pagate sugli importi percepiti.

Con vittoria di spese e con attribuzione al procuratore anticipatorio.

2. Con memoria del 12.01.2024, la difesa della ricorrente, nel riportarsi al contenuto del ricorso introduttivo ed alla documentazione in atti, evidenziava come non risultasse alcuna costituzione in giudizio da parte dell'INPS e pertanto eccepiva la mancata presentazione di documentazione atta a confutare la domanda della Sig.ra (omissis), con le conseguenze di legge per eventuali decadenze maturate.

Nel merito, ribadiva di non contestare il diritto (al ricalcolo della pensione), ma evidenziava la propria assenza di responsabilità, oltre al ritardo dell'addebito e la mancata specificazione da parte dell'INPS dei

conteggi che giustificerebbero la somma richiesta. L'INPS, infatti, avrebbe solo affermato il superamento dei limiti di reddito, senza tuttavia dimostrarlo.

Evidenziava altresì l'insufficienza della documentazione inviata in allegato alla rideterminazione della pensione, che non permetterebbe di verificare la bontà e la correttezza della pretesa economica; da ciò derivandone l'inammissibilità e l'infondatezza del preteso addebito.

Ribadiva che l'eventuale superamento dei limiti reddituali di legge sarebbe avvenuto sin dall'origine della concessione del trattamento pensionistico, non avendo la ricorrente mai variato il proprio reddito e pertanto l'errore – ove sussistente – sarebbe addebitabile esclusivamente all'Amministrazione; il presunto credito, comunque, sarebbe prescritto in virtù della normativa in vigore.

Ribadiva infine l'irrepetibilità delle somme, in quanto percepite in buona fede ed utilizzate per esigenze quotidiane.

3. Con memoria del 15.01.2024, pervenuta tramite posta elettronica certificata, si costituiva l'INPS, che faceva riferimento ad un giudizio in cui parte ricorrente avrebbe adito questa Corte per ottenere la condanna dell'INPS al pagamento della pensione d'inabilità ex art. 2 comma 12, della legge n. 335/1995.

Nella memoria veniva affermato che la ricorrente avrebbe presentato in data 25.02.2015 all'Istituto Scolastico di appartenenza istanza di concessione della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, di avere notificato in data 30.04.2018 diffida sia all'INPDAP di Napoli che al MIUR e di non avere mai avuto nessuna

risposta né di essere mai stata convocata a visita medica.

Di fronte a questi fatti, la memoria confutava quanto affermato nel ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese, sia in quanto la domanda di pensione d'inabilità *ex lege* n. 335/1995 non sarebbe stata mai acquisita negli archivi informatici dell'INPS in quanto non presentata tramite canale telematico, sia in quanto la ricorrente non avrebbe provato la sussistenza dei requisiti della pensione d'inabilità.

4. All'udienza del 22.01.2024 sono comparsi in aula l'Avv. Antonella Calabria, per delega dell'Avv. Carlo Grasso, per il ricorrente e l'Avv. Gianluca Tellone per l'INPS.

L'Avv. Calabria, nel riportarsi agli scritti difensivi contesta la tardività e l'inconferenza della memoria di controparte; contesta altresì i calcoli dell'INPS, chiedendo l'integrale accoglimento del ricorso, invocando la buona fede della ricorrente.

L'Avv. Tellone si oppone all'eccezione di tardività in quanto la memoria sarebbe stata inviata il giorno 12.01.2024 via posta elettronica certificata, a causa di un cattivo funzionamento della DAeD, come sarebbe noto agli Uffici.

Al termine della discussione, la causa viene trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la contestazione del provvedimento di rideterminazione della pensione di invalidità della ricorrente, Sig.ra (omissis) (pensione numero 07368898 categoria NIVCVI), operato dall'INPS con effetto dall'1.01.2020, con il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite,

quantificate in euro 12.196,67.

Il provvedimento dell'INPS (Castellammare di Stabia) è del 26.12.2022 e il ricalcolo della pensione della ricorrente è stato effettuato sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020; comprende la revoca della maggiorazione sociale e la revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge n. 448/2001 (c.d. aumento al milione).

Da luglio 2020 a gennaio 2023, sulla pensione della Sig.ra (omissis), l'INPS avrebbe quindi corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 12.196,67.

Nella memoria la ricorrente non ha contestato la legittimità del ricalcolo, e quindi la spettanza o meno delle maggiorazioni sociali, poi revocate con il provvedimento del 26.12.2022, ma solo la richiesta di ripetizione dell'indebito pensionistico, pari a euro 12.196,67, da ella percepito in buona fede ed in assenza di comportamenti colpevoli.

2. Va preliminarmente rilevato che la memoria di costituzione dell'INPS fa riferimento a fatti diversi rispetto a quelli oggetto del ricorso e pertanto essa, a prescindere dal profilo inerente alla sua tempestività, appare frutto di svista dell'Istituto previdenziale. L'INPS formula difatti conclusioni di rigetto, ma le argomentazioni svolte nella memoria appaiono del tutto inconferenti in quanto relative ad altra e diversa fattispecie e pertanto sono prive di pregio nel presente giudizio.

Va inoltre rilevato che la contestazione effettuata in udienza dalla difesa della ricorrente circa la correttezza dei calcoli dell'INPS appare meramente generica e non suffragata da argomentazioni idonee a

supportarla e, pertanto, non può essere ritenuta meritevole di accoglimento.

Questo giudice osserva in ogni modo che il ricalcolo effettuato tiene conto delle condizioni reddituali del coniuge della Sig.ra (omissis) i cui certificati unici dei redditi, depositati agli atti dalla ricorrente (dal 2013 al 2022), dimostrano la percezione di redditi superiori, al momento del ricalcolo della pensione della Sig.ra (omissis), ai limiti previsti dall'articolo 38 della legge n. 448/2001, il superamento dei quali preclude la fruizione delle agevolazioni pensionistiche previste dalla norma in questione.

3. Per quanto concerne la ripetizione dell'indebito pensionistico scaturente dal superamento dei limiti di cumulabilità, la giurisprudenza contabile (Corte conti, sez. riun., sent. n. 4/2008; Corte conti, sez. giur. Sicilia, sent. n. 437/2022) ha affermato che ai suddetti casi non si applica la disciplina dell'art. 206 D.P.R. n. 1092/1973 sull'indebito pensionistico scaturente dalla revoca o dalla modifica di un trattamento pensionistico già liquidato in via definitiva.

Tale articolo prevede infatti che qualora, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato.

Nei casi richiamati dalla giurisprudenza contabile vengono invece in rilievo le disposizioni che riguardano le variazioni nei pagamenti

pensionistici in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale (art. 9 della legge n. 428/1985 e art. 5 del D.P.R. n. 429/1986), quali devono essere considerate le disposizioni che collegano l'erogazione pensionistica alla verifica dei redditi, anche del coniuge, come sono le integrazioni pensionistiche previste dall'articolo 38 della legge n. 448/2001.

Ciò determina la necessità per l'Amministrazione previdenziale di svolgere accertamenti, variazioni e revisioni di carattere generale con cadenza periodica.

Viene in rilievo, come anche ricordato dalla ricorrente, l'articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, il quale prevede che *“l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”*.

Vieni quindi fissato un termine per la ripetibilità incondizionata dell'indebito, che corrisponde all'anno successivo a quello di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati.

È solo oltre il suddetto termine annuale che il recupero dell'eventuale indebito resta condizionato dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario (Corte conti, sez. riun., sent. n. 4/2008; Corte conti, sez. giur. Sicilia, sent. n. 437/2022).

Nei casi quindi in cui si verta in fattispecie di indebito per superamento dei limiti reddituali su trattamenti pensionistici ai quali si applica la disposizione dell'art. 13 della legge n. 412/1991, come affermato dalla Suprema Corte, si può rilevare che *“se in conseguenza della verifica*

annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l'Istituto deve notificare, entro l'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 18551/2017; Corte conti, sez. giur. Sicilia, sent. n. 437/2022).

4. Nel caso in esame quindi opera una previsione di legge che legittima l'ente previdenziale a procedere al recupero di quanto in ipotesi indebitamente corrisposto, ma solo entro un termine decadenziale particolarmente stringente, ossia “entro l'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale”.

In tali casi, l'ente previdenziale può procedere al recupero anche in assenza di dolo dell'interessato, purché - come detto - operi nei brevi termini di legge prefissati.

L'efficacia di tale disposizione è stata oggetto di diverse proroghe successivamente intervenute e, segnatamente, con l'art. 11, comma 5, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, con l'art. 21, comma 1, del decreto-legge n. 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022, e - da ultimo - con l'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023.

Tali proroghe hanno progressivamente spostato in avanti il termine di esercizio delle campagne di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, posticipandolo sostanzialmente di

un anno per ogni campagna annuale di verifica dei redditi.

Questa essendo la cornice normativa entro cui ha operato il provvedimento dell'INPS in questa sede impugnato, va rilevato che i periodi di imposta ricompresi nel provvedimento di ripetizione dell'indebito pensionistico riguardano le annualità 2020, 2021, 2022 e gennaio 2023.

Considerata quindi la normativa sopra richiamata in merito al recupero degli indebiti pensionistici, non si ravvisano elementi tali da ritenere intempestiva l'azione dell'Istituto previdenziale che ha richiesto la restituzione dell'indebito con provvedimento del 26.12.2022 e quindi nei termini non solo con riferimento a gennaio 2023 e alle annualità 2022 e 2021, ma anche relativamente alla più distante annualità relativa al 2020.

Questa annualità infatti deve essere oggetto di verifica entro l'anno successivo al suo perfezionamento, ossia con la dichiarazione dei redditi per l'anno 2021. Di talché, entro l'anno successivo, ossia entro il 31.12.2022, deve essere attivata la procedura di recupero dell'indebito da parte dell'INPS, come effettivamente accaduto nel caso oggetto del presente giudizio.

In tal senso, peraltro, in fattispecie analoga, era stato ritenuto tempestivo il recupero degli indebiti rilevati, rispettivamente, entro il termine del 31.12.2020 per i redditi e l'indebito del 2018, ed entro il 31.12.2021 relativamente ai redditi e all'indebito dell'anno 2019 (Corte conti, sez. giur. Piemonte, sent. n. 106/2023).

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso della Sig.ra (omissis), sotto

questo profilo si presenta infondato, essendo legittimo il provvedimento dell'INPS, del 26.12.2022, relativo alla richiesta di ripetizione di quanto indebitamente percepito nelle annualità 2020, 2021, 2022 e gennaio 2023.

5. Viene poi in rilievo la domanda subordinata della ricorrente che, nel caso di accoglimento totale e/o parziale della pretesa avversa, contesta la richiesta dell'INPS di restituzione degli importi al lordo delle relative imposte di legge, ricadendosi altrimenti in un indebito arricchimento.

Nel provvedimento del 26.12.2022 dell'INPS è infatti indicato che l'indebito è pari ad un importo lordo complessivo di € 12.196,27.

Al riguardo, viene in considerazione l'articolo 150 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, il quale stabilisce che le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato devono essere restituite al sostituto d'imposta al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione.

Al sostituto d'imposta che ha versato all'erario la ritenuta e che abbia avuto in restituzione le somme al netto della stessa, spetta un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione senza limiti di importo. La disposizione si applica alle somme restituite dall'1.01.2020 e non ha effetti retroattivi.

Come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto-legge (XVIII Legislatura, Atto Camera n. 2500), l'indirizzo giurisprudenziale prevalente ritiene che la ripetizione dell'indebito nei confronti del

perceptore non può che avere ad oggetto le somme che questi abbia effettivamente percepito in eccesso, non potendosi pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del perceptore (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 19735/2018; Cass. civ., sez. lav., sent. n. 15755/2019; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1164/2009).

Pertanto, il datore ha diritto di ripetere quanto il dipendente abbia effettivamente percepito (somma netta) e non anche le ritenute fiscali operate quale sostituto d'imposta e mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.

Si tratta di argomentazioni estensibili anche alla fattispecie oggetto del presente procedimento, in cui la prestazione patrimoniale è stata erogata dall'ente previdenziale nei confronti del pensionato.

In tale innovativo contesto, la giurisprudenza ha preso atto di come la anzidetta *“disposizione, di tenore inequivoco, non lasci spazio a soluzioni interpretative difformi”* da quella del recupero al netto delle ritenute operate al momento dell'erogazione (Corte conti, sez. III App., sent. n. 397/2021; Corte conti, sez. II App., sent. n. 270/2020; 16 novembre 2020, n.270, Corte conti, sez. III App., sent. n. 38/2021).

Va quindi accolta la domanda subordinata della ricorrente, con conseguente condanna dell'INPS alla rideterminazione di quanto dovuto dalla Sig.ra (omissis), a titolo di indebito, al netto delle ritenute fiscali operate in qualità di sostituto di imposta.

6. In aggiunta a quanto sopra rilevato, e anche in considerazione di quanto affermato nella recente sentenza n. 8/2023 della Corte

costituzionale, si ritiene di dover richiamare la clausola generale di cui all'art. 1175 c.c., la quale *“impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle cir(omissis)nze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore”*.

In questo senso, la Consulta prospetta degli apparati rimediali che l'ordinamento nazionale appronta a difesa dell'affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita, con ciò evitandosi il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

“Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva”.

In considerazione di quanto sopra esposto, sebbene l'Istituto previdenziale abbia già proceduto in parte alla rateizzazione, si ritiene di dover segnalare che, nella rideterminazione di quanto dovuto dalla Sig.ra (omissis) a titolo di indebitto, da effettuare al netto delle ritenute fiscali, si possa tenere in considerazione la pronuncia sopra richiamata della Corte costituzionale nella parte in cui postula il *“dovere da parte*

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 73988	
	<i>del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione”.</i>	
	7. In ragione dell’accoglimento parziale del ricorso, le spese di giudizio	
	sono in parte compensate e in parte poste a carico dell’Istituto	
	previdenziale e liquidate forfettariamente in euro 300,00, oltre IVA,	
	CPA e accessori nella misura di legge, da corrispondere al procuratore	
	dichiaratosi antistatario.	
	P.Q.M	
	La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania,	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie	
	parzialmente il ricorso e, per l’effetto, condanna l’INPS alla	
	rideterminazione di quanto dovuto dalla Sig.ra (omissis), a titolo di	
	indebito, al netto delle ritenute fiscali.	
	Condanna l’INPS al pagamento delle spese di giudizio, che si	
	liquidano forfettariamente in euro 300,00, oltre IVA, CPA e accessori	
	nella misura di legge, da corrispondere al procuratore dichiaratosi	
	antistatario.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli il 22.01.2024.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	(Firma digitale)	
	Depositata in Segreteria il giorno 05.02.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	(Firma digitale)	
	16	

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

Alessandra Molina

Firma digitale

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Depositata in Segreteria il giorno 05.02.2024